

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE per il nuovo progetto preliminare *“Comune di Canosa di Puglia (BT). SP 2 (ex SP 231) “Andria - Canosa di Puglia” - Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione di viabilità di servizio dal km 50+000 al km 70+000 - 1 lotto dal km 63+000 al km 70+751”*, il Parere paesaggistico, ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in deroga, ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate in narrativa al punto *“Conclusioni e Prescrizioni”* del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR n. 2961 del 28.12.2010, in coe-

renza con il Codice dell'Amministrazione Digitale, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- al Sig. Sindaco del Comune di Canosa di Puglia (BT);
- alla Provincia di Barletta-Andria-Trani;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2015, n. 372

PON YEI - Approvazione dello schema di “Convenzione per l'erogazione del tirocinio INPS per la Garanzia Giovani”, e delega alla firma alla Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore Michele Maggipinto, verificata dal dirigente dell'Ufficio dr. Giuseppe Lella e confermata dal Dirigente del Servizio Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 05/05/2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 974 del 20/05/2014 è stato rettificato lo schema di convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI.

La Convenzione è stata sottoscritta dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro in data 09/06/2014.

Il Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 04/06/2014, prevede la realizzazione di diverse tipologie di percorsi, che si pongono la finalità di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l'utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1729 del 01/08/2014 si è proceduto a demandare al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE l'adozione e la pubblicazione di un Avviso o Avvisi multimisura per l'attuazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, anche al fine di garantire il necessario raccordo con la programmazione FSE 2014/2020, con riferimento alle misure: 1-C "Orientamento specialistico o di secondo livello", 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo", 3 "Accompagnamento al lavoro", 5 "Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica" ed 8 "Mobilità professionale transnazionale e territoriale", nonché si è proceduto a demandare ai singoli Servizi Regionali interessati,

Formazione Professionale e Politiche per il Lavoro, ciascuno per gli ambiti di specifica competenza, di tutti gli atti amministrativi, successivi e conseguenti alla pubblicazione dell'Avviso o degli Avvisi, necessari all'attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani.

Con Determinazione dirigenziale dell'Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 dell' 8 agosto 2014 n. 201 si è proceduto ad approvare la Nota informativa sull'adozione dell'Avviso/Avvisi Multimisura.

Con Determinazione dirigenziale dell'Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 del 2 ottobre 2014 n. 405, così come successivamente modificata con A.D. n. 425 del 14 ottobre 2014, si è proceduto ad approvare l'Avviso multimisura per la realizzazione delle azioni previste in dettaglio nel "Piano di Attuazione regionale" della Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani di seguito indicate:

- Misura 1-C "Orientamento specialistico o di secondo livello"
- Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"
- Misura 3. "Accompagnamento al lavoro"

- Misura 5. "Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica"
- Misura 8. "Mobilità professionale transnazionale e territoriale".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 39/0001616 del 10 ottobre 2014, ha trasmesso il "testo di convenzione per l'erogazione del tirocinio INPS per la Garanzia Giovani", richiedendo la restituzione della stessa firmata digitalmente da parte della Regione e della Direzione Generale dell'INPS.

Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 05/05/2014 si è dato mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell'ambito dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione "che ne assicura il coordinamento complessivo", di porre in essere tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5. "Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica".

Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si propone l'approvazione della "Convenzione per l'erogazione del tirocinio INPS per la Garanzia Giovani", parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), coerente con le finalità e l'impianto metodologico del Piano Regionale di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le scheda descrittive degli interventi, in particolare con la Scheda Misura 5. "Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica".

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

Le spese di cui al presente atto trovano copertura nel Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, n. 237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014, con cui sono state ripartite le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento.

La gestione delle risorse, di cui al predetto Decreto, avverrà direttamente da parte dell'Ammi-

nistrazione Centrale, come previsto all'art. 11, comma 1, punto a), dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del lavoro, e pertanto, gli adempimenti finanziari non comportano registrazioni a valere sul bilancio regionale.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta del Dirigente dell'Ufficio e del dirigente di Servizio e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98- propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente di Ufficio, nonché del Dirigente di Servizio Politiche per il Lavoro, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di approvare la "convenzione per l'erogazione del tirocinio INPS per la Garanzia Giovani", parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), coerente con le finalità e l'impianto metodologico del Piano Regionale di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le scheda descrittive degli interventi, in particolare con la Scheda Misura 5. "Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica".
- di demandare al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, competente per la gestione della Misura 5 ex DGR n. 813 del 05/05/2014, la sottoscrizione della "Convenzione per l'erogazione del tirocinio INPS per la Garanzia Giovani";
- di dare atto di quanto indicato nella sezione "COPERTURA FINANZIARIA" che qui si intende integralmente riportato;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine web dedicate degli Assessorati competenti.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani.

L'anno, il giorno del mese di in via n. con la presente scrittura

Tra

il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma, via Fornovo,8 rappresentato dal Direttore Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, dott. Salvatore Pirrone che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del predetto Ministero

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, rappresentato dal Direttore Regionale della Puglia, dott. Giovanni Di Monde, giusta delega del Commissario straordinario Dott. Vittorio Conti, di cui alla determinazione n. 185 del 07 agosto 2014.

e

la Regione Puglia (di seguito Regione), rappresentata da, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Puglia, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in Bari in Lungomare Nazario Sauro, 33

PREMESSO CHE

Articolo 6

(Durata della convenzione)

1. Salvo ulteriori intese tra le parti, la presente convenzione ha validità fino al 30 novembre 2018;

La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere erogato l'ultimo pagamento a favore dei beneficiari. Pagamenti successivi a tale data non saranno rimborsati dalla Regione.

La presente convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso l'apposizione della rispettiva firma digitale.

L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo firmatario concluderà definitivamente la convenzione, la quale si intenderà quindi stipulata alla data di apposizione di tale ultima sottoscrizione. Sarà cura dell'ultimo firmatario, verificata l'apposizione sull'atto anche delle sottoscrizioni delle altre parti, inoltrare l'atto così perfezionato, a stretto giro di posta, ad entrambe le altre parti, con evidenziazione della data di ultima sottoscrizione.

Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Per l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Per la REGIONE PUGLIA

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- in applicazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013 gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa, prima della presentazione dell'accordo di partenariato e nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, devono impegnare le risorse per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015), in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e all'art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI;

- detta interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;
- il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" è stato approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il [Regolamento \(UE\) n. 1304/2013](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

- la disciplina in materia di tirocini è regolata dall'Accordo Stato- Regioni del 24 gennaio 2013 recante le "Linee guida in materia di tirocini";
- le Regioni e le Province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, hanno emanato provvedimenti in materia di tirocini nel rispetto del quadro normativo vigente;
- il predetto "Programma" stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini costituiscono il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un'adeguata qualità dei percorsi e degli stessi tirocini;
 - la Convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia in data 9.06.2014;
 - è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 1148 in data 04/06/2014 e successive modifiche in data 7/08/2014 il piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia giovani che prevede il riconoscimento ai tirocinanti di indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla Regione;
 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con Decreto direttoriale n. 237 del 4 aprile 2014, di aver assegnato alla predetta Regione per l'attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani un ammontare pari a € 120.454.459,00
 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell'art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con i Decreti Direttoriali n. 690 del 02.04.2014 e n. 1942 del 09.04.2014, (che attuano quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera c) "*Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno*" della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del 28.06.2013), ha impegnato sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione rispettivamente € 56.000.000,00 per l'anno 2013 e € 16.000.000,00 per l'anno 2014. Pertanto, attualmente le

risorse disponibili ed attribuite alla Regione Puglia sono pari a € 12.698.011,12;

- la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l'erogazione della misura 5, "Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica", come indicato nell'art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;

- nell'ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell'erogazione dell'indennità la Regione stima un ammontare di risorse pari a € 15.000.000,00;

- le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta;

- la specifica individuazione dei beneficiari dell'indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione, la quale è tenuta a comunicare all'Inps l'importo mensile dell'indennità per ciascun tirocinante, il quale sarà determinato dalla Regione secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, il periodo di fruizione di detta indennità e altri dati indicati al successivo art. 3 della presente Convenzione;

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio indirizzo del 31 luglio 2014, nel rilevare l'importanza strategica dell'erogazione del servizio da parte dell'Istituto, ha riconosciuto che detta attività rientra nell'ambito dell'attività istituzionale dell'INPS, senza prevedere alcun onere per le Regioni e Province autonome che intendono affidare tale servizio all'Istituto;

- ai sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE 1303/2013, l' autorità di gestione deve istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni;

- i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono indispensabili per le necessarie attività rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali - Ministero del lavoro e politiche sociali, Regioni e Province autonome - coinvolti nelle attività concernenti il Programma Garanzia Giovani,

le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione, l'indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari dell'analoga misura prevista nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro.

Articolo 2

(Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio)

1. Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all'erogazione dell'indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla Regione per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno anticipate all'Inps secondo un piano finanziario da concordare tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall'andamento delle certificazioni.
2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l'intervento saranno anticipate all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in versamenti

accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi di ciascuna regione mediante accredito diretto sulla sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 (IBAN IT70L0100003245350200020350) intestato a INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843 TESOR. CENTRALE, avendo cura di indicare come causale di versamento: "anticipazione tirocini IOG (Regione Puglia)", in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d'Italia rilascerà all'INPS.

3. L'INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 3 **(Erogazione dell'indennità di tirocinio)**

1. L'INPS provvede ad erogare ai giovani tirocinanti, che saranno nominativamente indicati dalla Regione, l'importo mensile dell'indennità di tirocinio, stabilita dalla Regione per ciascun destinatario.

2. A tal fine, la Regione comunica all'Inps, tramite il Sistema Informativo Percettori (accedendo al link "invio elenco beneficiari tirocinio YG") in conformità allo schema procedurale ivi previsto, che è strutturato secondo l'allegato tecnico, che fa parte integrante della convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di conclusione di ogni singolo bimestre di partecipazione alle attività formative, l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell'indennità di tirocinio relativamente al bimestre precedente, rimanendo escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti richiesti. Le suddette informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione possibile, onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all'Istituto. A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte della Regione, al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN (ove indicato), dell'indirizzo del destinatario presso il quale può essere inviato l'eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale dei beneficiari nonché dell'importo riferito alla mensilità

ovvero a più mensilità dell'indennità di tirocinio spettante a ciascun beneficiario. E' fatta salva l'ipotesi della domiciliazione postale.

3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi nell'accredimento all'Istituto della somma occorrente per il pagamento della prestazione di cui all'articolo 1 nonché per eventuali ritardi nella trasmissione del predetto elenco dei soggetti destinatari dell'indennità di tirocinio.

4. Nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate all'Istituto, ove possibile, si procede alla riammissione in pagamento.

5. La predetta procedura informatica consentirà alla Sede Inps competente, individuata in relazione al codice di avviamento postale indicato per ciascun beneficiario, di procedere al pagamento dell'indennità di tirocinio.

6. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità in parola sono di esclusiva competenza della Regione, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere le indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo a fruire dell'indennità di tirocinio; compete esclusivamente alla Regione l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi.

7. Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione, risultanti poi indebiti. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dall'Ente Regione.

8. L'INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente alla Regione per attestare l'erogazione dell'indennità di tirocinio a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

Articolo 4 (Monitoraggio)

1. La Regione, in qualità di Organismo Intermedio, e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione, potranno consultare, in ragione della presente Convenzione, nel Sistema Informativo

Percettori dell'INPS, l'importo erogato ai beneficiari distinti per singola Regione.

2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'Istituto e non erogate, saranno restituite al Ministero, secondo modalità concordate, che le rimetterà a disposizione della Regione.

Articolo 5

(Trattamento dei dati personali)

1. L'INPS, la Regione e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

3. L'INPS, la Regione e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali assicurano che i dati acquisiti ai sensi della presente convenzione siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione.

4. Le Parti garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti sopra menzionati utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.